



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE NELLE AREE DI
CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI
(PFSL)**

(Legge regionale n. 3/2009, art. 2 , commi 37 e 38 – D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010)

Progetto di Sviluppo Locale dell'Area di Crisi di Tossilo

(D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010)

ACCORDO DI PROGRAMMA

(D.P.G.R. n. 139 del 5.10.2010)

Linea 5

Disciplinare

PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE PER POTENZIAMENTO E CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE

Modifiche e integrazioni;

DT n. 8366/1240 del 17.12.2010

DT n. 8317/1154 del 04.10.2011

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE Fondo Sociale Europeo



BIC
SARDEGNA

Agenzia
di Sviluppo
Regionale

Sommario

1	Oggetto e finalità.....	3
2	Riferimenti normativi e definizioni	3
3	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	6
4	Avvio.....	9
5	Settori di attività ammissibili e altre condizioni.....	9
6	Piani di Sviluppo	10
7	Investimenti produttivi, servizi reali, Innovazione e formazione	11
8	Spese ammissibili	14
9	Forma e intensità dell'aiuto.....	19
10	Soggetto Attuatore.....	19
11	Domanda di agevolazione e modalità di presentazione.....	19
12	Iter procedurale per la valutazione e la selezione.....	20
13	Criteri e punteggi di valutazione	23
14	Modalità di verifica dell'ammissibilità e di valutazione complessiva.....	26
15	Concessioni delle agevolazioni.....	28
16	Erogazione delle agevolazioni	29
17	Monitoraggio e controlli.....	31
18	Revoca delle agevolazioni	31
19	Dotazione finanziaria	32
20	Modulistica e informazioni per le procedure di accesso.....	33
21	Disposizioni finali	33

1 Oggetto e finalità

1. La Linea 5 - Contributo per la realizzazione di Piani di sviluppo aziendale, ha la finalità di sostenere le imprese localizzate, o che intendono localizzarsi, nell'Area di Crisi di Tossilo che intendono realizzare un Piano di Sviluppo, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale fino all'importo massimo di 500.000 euro nei limiti del 65% (ESL) delle spese ammissibili ad agevolazione.

Con il termine Piano di sviluppo si intende un progetto organico e funzionale, presentato da un'azienda già esistente, che intende avviare una nuova unità produttiva o una nuova linea aziendale per competere su un mercato diverso da quello nel quale attualmente opera o, sul medesimo mercato ma più esteso in termini di dimensione geografica.

Attraverso la Linea di intervento 5 il Progetto di Sviluppo Locale deve:

- migliorare il rapporto collaborativo tra l'Amministrazione Regionale e l'impresa proponente in tutte le fasi della procedura, con particolare responsabilizzazione di quest'ultima nella definizione degli interventi più idonei alla propria situazione;
- favorire le attività imprenditoriali rivolte al libero mercato o che non vendono servizi alla pubblica amministrazione in condizioni di "tariffario convenzionato" (che prevede la copertura dei costi diretti imputabili al servizio e di quota parte dell'investimento effettuato);
- favorire i progetti con un alto livello di cantierabilità;
- semplificare le procedure operative per la presentazione dei Piani di Sviluppo e per la erogazione dei finanziamenti.

2. I Piani di sviluppo rappresentano uno strumento di pianificazione strategica di medio-lungo termine finalizzata l'avvio di una nuova linea aziendale e/o alla prosecuzione di una linea aziendale esistente mediante una nuova unità produttiva.

Gli interventi di realizzazione del Piano di sviluppo possono includere programmi di:

- investimenti produttivi;
- servizi reali;
- innovazione;
- formazione.

3. Il presente Disciplinare di attuazione è pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito del Soggetto attuatore BIC Sardegna SpA www.bicsardegna.it, inoltre, ne viene data diffusione tramite comunicazione diretta alle imprese interessate.

Il Piano di sviluppo deve essere presentato utilizzando esclusivamente la procedura descritta nel presente Disciplinare, entro la data del **29 dicembre 2010**¹.

2 Riferimenti normativi e definizioni

1. Gli interventi a favore delle imprese oggetto del presente Disciplinare di attuazione sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF>;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf.

2. Il presente Disciplinare di attuazione è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione delle Direttive "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL)" approvate con D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010 e dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010 – 2014 ;
<http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmaregionalesviluppo/>;

¹ Modificato successivamente alla pubblicazione.

- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10>.
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf:
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell' Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>.

3. Ai fini del presente Disciplinare, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, si applicano le seguenti **definizioni**:

- La “**dimensione aziendale**” (micro, piccola, media e grande impresa) è definita sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del [Regolamento \(CE\) n. 800/2008 del 6 agosto 2008](#) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e per quanto applicabile il [D.M. 18 aprile 2005 n. 19470](#).
- Per “**attivi materiali**” si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
- Per “**attivi immateriali**” gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
- Per “**Organismi di ricerca**”² in cui sono comprese le Università e centri di ricerca pubblici o privati s'intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento che rispondano ai seguenti requisiti:
 - la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
 - tutti gli utili debbono essere interamente reinvestiti solo nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
 - non debbono subire dalle imprese in grado di esercitare un'influenza sull'organismo di ricerca (ad es. in qualità di azionisti o membri) condizionamenti tali da favorire un accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo o ai risultati prodotti.
- Per “**investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione**” si intendono le spese relative all'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente, distinguendo tra:
 - «**innovazione del processo**»³: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - «**innovazione organizzativa**»⁴: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne

² Per la definizione si rimanda alla **Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006:**

Articolo 2 – Campo di applicazione e definizione, paragrafo 2. 2 – Definizioni

“**organismo di ricerca**”: soggetto senza scopo di lucro, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”.

³ Vedi la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

⁴ Vedi nota precedente.

dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

- Per “**unità produttiva**” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- Per “**organizzazione stabile**” si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e know how) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale.
- Per “**avvio dei lavori**” s’intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibili, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all’impresa o, nel caso di leasing, all’istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato “avvio a realizzazione” del programma proposto, l’aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio degli investimenti ottenuta per il programma.
- Per “**impresa in difficoltà**” si intende una PMI che:
 - a) qualora, si tratti di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; *oppure*
 - b) qualora, si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; *oppure*
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.
- Per “**prodotti agricoli**” si intendono:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato sulla GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1;
- Per «**trasformazione di prodotti agricoli**» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- Per «**commercializzazione di prodotti agricoli**»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
- Per «**imprese del settore della pesca**» si intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;
- Per «**prodotti della pesca**» si intendono i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, pubblicato sulla GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
- Per «**trasformazione e commercializzazione**» dei prodotti della pesca si intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale.
- Per “**attività turistiche**” si intendono le attività ai sensi della NACE revisione 2⁵:

⁵ Cfr Regolamento (CE) n. 800/2008, citato.

- a) NACE 55: servizi di alloggio
 - b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione
 - c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate
 - d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento
 - e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
 - f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
- Per “**attività ricettive**” si intendono quelle classificate dalla legge regionale vigente in materia (L.R.14 maggio 1984 n. 22). Le strutture ricettive che svolgono attività di “turismo rurale” sono disciplinate dalla L.R. 12 agosto 1998 n. 27, artt. 8, 9 e allegato A/5⁶ 7.
 - Per “**attività agrituristiche**” si intendono quelle individuate dalla legge regionale vigente in materia (L.R. 23 giugno 1998, n. 18)⁸.
 - Per “**forme innovative di ospitalità**” si intendono le forme previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s. m. i. che mantengono l'intensità e la crescita del turismo entro la capacità ricettiva delle singole destinazioni, puntando ad ottimizzare *esclusivamente il patrimonio edilizio esistente* e valorizzando gli immobili di particolare pregio, con un impatto ambientale basso o nullo.
 - Per “**servizi annessi**” si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalle attività ricettive, funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi.
 - Per “**UCRA**” si intende “*Unico Centro di Responsabilità Amministrativa*” ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter ed individua la struttura dell'Amministrazione regionale individuata dalla Giunta regionale come responsabile dell'attuazione di procedure complesse, in particolare, quando queste prevedono un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi Assessorati al fine di semplificare l'attività amministrativa. Per la gestione dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL) la Giunta regionale ha individuato questa struttura nel Centro Regionale di Programmazione (D.G.R. n. n. 12/15 del 25.03.2010) e il Soggetto Attuatore nell'Agenzia Regionale di Sviluppo Locale denominata “BIC Sardegna”;
 - I termini “spese ammissibili” e “costi ammissibili” sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “costo ammissibile” del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - I termini “agevolazione” e “aiuto” quando riferiti alla misura del contributo sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “aiuto” del Regolamento (CE) n. 800/2008.

3 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. I Soggetti destinatari delle agevolazioni sono le imprese, con unità produttiva e un'organizzazione stabile ubicata nell'Area di Crisi Tossilo, la cui Manifestazione di Interesse è stata inserita nell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Amministrazioni Locali in data 15 settembre 2010 o successivamente riammessa in fase di riesame nella Linea 5 e in particolare:

⁶ Modificato successivamente alla pubblicazione

⁷ Per turismo rurale si intende “quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano”.

L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale e nei limiti previsti dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3;
- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per le nuove iniziative presentate da società, in assenza della comprovata iscrizione richiesta dalla normativa regionale di riferimento, l'attività di turismo rurale deve essere almeno ricompresa nell'oggetto sociale, alla data di presentazione della domanda.

⁸ Modificato successivamente alla pubblicazione.

- a) Piccole e le Medie imprese⁹;
- b) Grandi imprese¹⁰;
- c) imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della Domanda con annesso Business Plan (*di seguito indicata sinteticamente anche come da Business Plan*), devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

⁹ Modificato successivamente alla pubblicazione.

¹⁰ Le Grandi imprese possono beneficiare nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) esclusivamente di aiuti per i piani di innovazione e formazione con specifiche limitazioni. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 sono sempre escluse dagli aiuti per servizi reali.

Tipologia condizione	Esplicitazione delle condizioni	Fase di verifica
Adempimenti di presentazione del Piano di sviluppo	Piano di sviluppo corredato degli allegati richiesti e inviato nei termini stabiliti	I
	In caso di invio cartaceo il codice del documento consegnato in forma cartacea corrisponde al codice assegnato al documento elettronico	I
Presenza in Accordo di Programma	Impresa inserite nell'Accordo di Programma o successivamente riammessa in fase di riesame	I
Coerenza del Piano rispetto alla Manifestazione di Interesse	Codice ATECO (2007) del Piano di sviluppo ammissibile e coerente con l'attività descritta in Manifestazione di Interesse	I
	Totale costi ammissibili ¹¹ del Piano di sviluppo non superiore alle spese quantificate nella Manifestazione di Interesse, escluse spese di esercizio	I
Requisiti amministrativi	Abilitazione del firmatario del Piano di sviluppo	I
	Il dichiarante attesta la veridicità dei dati e le dichiarazioni contenute nel presente atto, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci	I
	L'impresa possiede le autorizzazioni necessarie ad operare nel settore di attività sopra indicato o è nelle condizioni per ottenerle entro i termini di realizzazione dell'intervento	C
	L'impresa è iscritta al Registro delle Imprese	I
	L'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione né sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata	I
	L'impresa è in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente	E
	Qualora ricorrano le condizioni, sia rispettata la normativa prevista dall'art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e, in particolare, a produrre prima del provvedimento di concessione provvisoria la dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007	I
	L'impresa non ha beneficiato di ulteriori aiuti di Stato e altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale	I / E
	L'impresa non ha beneficiato di contributi "de minimis" concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalle Direttive	I / E
	L'impresa non si trova in stato di difficoltà come definito dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004). Per l'individuazione delle imprese in difficoltà fino alla scadenza del termine di validità si applica la deroga prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009	I
Affidabilità del dichiarante	Il dichiarante non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea	E
	Il dichiarante non è stato, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, dichiarato gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali	E
	Sottoscrizione di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi. Sottoscrizione di accettare l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Piano	I
Ammissibilità del Piano	Il Piano di sviluppo presentato da un'impresa localizzata nell'Area di Crisi ha per oggetto l'avvio di una nuova linea aziendale e/o di nuova unità produttiva localizzata nell'Area di Crisi. Il Piano di sviluppo presentato da un'impresa non localizzata nell'Area di crisi ha per oggetto l'avvio di una nuova unità produttiva localizzata nell'Area di Crisi.	I
	I lavori oggetto del Piano di sviluppo non sono stati avviati alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse	I
	Contributo richiesto non superiore al massimale della Linea	I
	Copertura finanziaria del Piano di Sviluppo	I
	Consistenza della copertura finanziaria mediante mezzi propri, credito bancario o locazione finanziaria	C
	Piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il Piano	C
	L'immobile corrisponde, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso (detti requisiti devono essere comunque presenti prima dell'avvio degli investimenti produttivi)	C
	Sussistenza delle condizioni necessarie al conseguimento di tutte le autorizzazioni amministrative per l'avvio del Piano	C
In caso di investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di essere in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie, della verifica di impatto ambientale o della documentazione comprovante espletamento della procedura di verifica di impatto ambientale	C	

Legenda:

- I** Istruttoria
- C** Conferma
- E** Erogazione

3. Qualora i soggetti rilevino, in sede di predisposizione del Business Plan, elementi di incoerenza rispetto ai requisiti di ammissibilità indicati dal successivo articolo 6, dovranno richiedere all'Amministrazione regionale attraverso il Soggetto attuatore, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione del Business Plan di valutare l'inserimento in L3 o L4. L'Amministrazione regionale accoglie o respinge la richiesta entro i due giorni successivi. In tal caso l'iniziativa è ammessa nei limiti di contributo previsti dalla linea nella quale è inserita. In ogni caso, il totale dei costi ammissibili¹² del Piano non può essere superiore ai costi quantificati nella Manifestazione di Interesse, esclusi i costi di esercizio.

4. Sono condizioni non modificabili la realizzazione del Piano nell'area dell'Accordo di Programma, la tipologia di attività economica, la coerenza del Piano, sotto il profilo qualitativo, dimensionale e dei costi totali. Il Business Plan deve, inoltre, riferirsi al medesimo soggetto. È ammessa la variazione del soggetto giuridico intervenuta a seguito di variazioni compiute nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di trasformazione e conferimenti (es. cessione ramo d'impresa). Qualora nel Piano di business non siano confermati gli elementi la Manifestazione di interesse è considerata decaduta.

¹¹ Modificato successivamente alla pubblicazione

¹² Modificato successivamente alla pubblicazione

5. Le imprese per essere ammissibili devono essere iscritte all'INPS. Tale requisito viene verificato in sede di rendicontazione finale.

6. Le imprese per beneficiare delle agevolazioni devono produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/2005 alla richiesta di prima erogazione e comunque unitamente con l'inoltro della documentazione finale di spesa.

7. Tutti i valori richiesti quali costi ammissibili si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 250 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

8. In eventuali atti esplicativi saranno individuati gli adempimenti connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

4 Avvio

1. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di sviluppo, i cui lavori sono stati avviati successivamente alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse.

5 Settori di attività ammissibili e altre condizioni

1. Le agevolazioni possono essere concesse in forma di *regime* ai soggetti operanti in tutti i settori (classificazione ATECO 2007) salvo le esclusioni indicate dal Regolamento (CE) n. 1998/2008 o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009 per gli Aiuti di importo limitato (art. 3) e in particolare con riferimento agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- e) aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione; *oppure*
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- f) aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;
- l) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

2. Per i Consorzi e le Società consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni si farà riferimento alle attività economiche delle imprese socie partecipanti e ai relativi codici ISTAT ATECO relativamente ai Piano di Sviluppo che si realizzi attraverso Servizi Reali, Innovazione e Formazione.

3. I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo. L'acquisto deve avvenire a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Non sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per servizi continuativi e/o periodici, i beni prodotti in economia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8), gli ammortamenti (salvo quanto previsto dall'art. 8), le svalutazioni, le imposte e tasse, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, beni e/o i servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica, i beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto in conto impianti o in conto capitale. Ai fini della determinazione della sussistenza delle condizioni di esenzione, dell'intensità e dei costi

ammissibili, della trasparenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008, delle soglie di notifica, del cumulo e dell'effetto di incentivazione sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento.

La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese/costi ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese/costi ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html vigente alla data di approvazione della graduatoria.

Qualora i costi ammissibili alla base del calcolo per la determinazione del contributo portino ad un importo di contributo superiore alle soglie previste dal regolamento, quest'ultimo è ricondotto in sede istruttoria al valore massimo ammissibile.

In ogni caso l'ammontare del contributo viene rideterminato in via definitiva alla conclusione del Piano, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Per attestare la copertura finanziaria di ciascun Piano di sviluppo, il soggetto richiedente, **deve produrre**:

i) qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, la **richiesta di finanziamento ordinario e/o locazione finanziaria**. A tal fine, l'impresa **trasmette apposita certificazione sostitutiva** della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento. Tale documento è *considerato obbligatorio* e deve essere presentato, in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria;

La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata deve essere prodotta al Soggetto Attuatore comunque **entro la prima richiesta di erogazione**.

ii) qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, **una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente** comprovante la disponibilità finanziaria. Tale documento è *considerato obbligatorio* e deve essere presentato, in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria;

6 Piani di sviluppo¹³

Con il termine Piano di sviluppo si intende un progetto organico e funzionale, presentato da un'azienda esistente, che intende avviare una nuova unità produttiva o una nuova linea aziendale per competere su un mercato diverso da quello nel quale attualmente opera o, sul medesimo mercato ma più esteso in termini di dimensione geografica. Il Piano di sviluppo si articola in:

- descrizione del Proponente e autodiagnosi interna;
- potenzialità di sviluppo;
- obiettivi di sviluppo;
- strategia del Piano di sviluppo;
- programmi operativi;
- risultati economico-finanziari attesi del Piano.

Il Piano di sviluppo si basa su una **autodiagnosi** che consiste in una riflessione approfondita da parte del proponente sulla propria situazione operativa e competitiva, al fine di individuare e commentare i punti di forza e di debolezza endogeni.

Sulla base degli elementi identificativi del Piano da realizzare, al proponente viene richiesto di esplicitarne le **potenzialità di sviluppo**, intese come espressione quantitativa e qualitativa del settore e del mercato di riferimento.

In relazione agli esiti dell'autodiagnosi, unitamente all'analisi del settore e del mercato di riferimento, il proponente deve definire gli **obiettivi di sviluppo** sintetizzati dai ricavi che si prevede di raggiungere con la realizzazione del Piano. E' ammessa anche una variazione negativa dei ricavi rispetto alla situazione attuale dell'impresa, ma è sempre richiesta una ragionevole giustificazione dell'obiettivo.

I ricavi obiettivo possono essere conseguiti mediante:

- l'avvio di una o più nuove linee aziendali;

¹³ Modificato successivamente alla pubblicazione: sostituisce "Progetti di potenziamento"

- la realizzazione di una linea aziendale esistente mediante una nuova unità produttiva;
- l'avvio di una nuova linea aziendale in una nuova unità produttiva.

Il proponente deve individuare **almeno una e fino a due linee aziendali**.

Una linea aziendale può a sua volta includere da 1 a 3 prodotti o servizi o famiglie di prodotti o servizi. Queste sono intese come gruppi di prodotti o servizi tecnicamente simili che possono essere realizzati mediante un processo produttivo simile.

La **strategia del Piano di sviluppo** concerne le politiche di marketing stabilite per ciascun prodotto, servizio o famiglia di prodotti o servizi di ogni linea aziendale oggetto del Piano. La strategia del Piano esprime in altre parole l'insieme delle decisioni fondamentali per il raggiungimento dei "ricavi-obiettivo" dichiarati. Le politiche di marketing includono le scelte su:

- prodotto/servizio;
- prezzo;
- promozione;
- distribuzione.

Ciascuna politica di marketing si intende realizzata attraverso i seguenti programmi operativi:

- programma commerciale;
- programma di comunicazione;
- programma di produzione;
- programma organizzativo
- programma di struttura aziendale.

I **programmi operativi** esprimono insiemi coerenti di azioni da cui derivano risultati attesi. I programmi operativi si realizzano mediante le voci di costo e i relativi preventivi di spesa a cui sono associati.

Il proponente deve riepilogare i costi del Piano di sviluppo e illustrare il Piano finanziario complessivo. Il proponente deve inoltre indicare i **risultati economico-finanziari attesi** dell'intero Piano attraverso la presentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio a regime dichiarato.

Costituisce infine parte integrante del Piano di sviluppo la valutazione degli elementi di priorità rispetto al Progetto di Sviluppo Locale.

7 Investimenti produttivi, Servizi reali, Innovazione e Formazione

1. Investimenti produttivi

Gli investimenti produttivi relativi al Piano di sviluppo devono riguardare l'unità produttiva e devono essere finalizzati:

- a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
- b) all'ampliamento di unità produttive esistenti quando il programma è volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti da destinare alla vendita. Per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
- c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva anche con prodotti nuovi aggiuntivi quando il programma è volto ad aggiungere capacità di produzione relativa a prodotti nuovi da destinare alla vendita. Per "capacità di produzione" si intende quanto definito alla precedente lett. b); rientrano in questa categoria anche i Progetti costituiti esclusivamente da investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite del fabbisogno della richiedente, presentati da imprese con almeno due esercizi chiusi alla data di presentazione del Business Plan;
- d) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo quando il Progetto è diretto ad introdurre modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti o ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività. Per "produttività" si intende il grado di sfruttamento degli impianti ovvero il rapporto tra la produzione effettivamente realizzata e le potenzialità produttive.

Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti di mera sostituzione. Sono considerati tali gli investimenti che non comportano accrescimento della capacità produttiva o un miglioramento qualitativo del processo o del prodotto.

2. Servizi reali

I Servizi reali consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati ad accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante attraverso il miglioramento dell'assetto

gestionale, tecnologico e/o organizzativo o sostenere e favorire l'impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

L'impresa individua i servizi esterni da acquisire al fine di superare le criticità e cogliere le opportunità necessarie ad accrescere il suo livello competitività.

I Servizi reali sono individuati sul Catalogo dei Servizi Reali predisposto dall'Amministrazione regionale tra quelli appartenenti alle seguenti aree di attività:

- a) Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale.
- b) Marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; all'assistenza all'internazionalizzazione ed all'esportazione; alla predisposizione di piani di comunicazione.
- c) Produzione e supply chain. Tale area comprende i servizi finalizzati al miglioramento delle attività connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla logistica.
- d) Organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati: alla predisposizione di piani di formazione aziendali, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi, alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese e alla predisposizione di sistemi di gestione di qualità e ambientale.
- e) Finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria.

Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Quando il Piano di Sviluppo relativo ai Servizi reali è proposto da un soggetto consortile, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soci partecipanti.

Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di affidare la realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata ad altre imprese di consulenza. Il Soggetto beneficiario dell'aiuto ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non è riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

I Soggetti beneficiari hanno facoltà di individuare i fornitori dei servizi reali tra i consulenti e le società di consulenza inseriti in elenchi pubblici.

Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

3. Innovazione

L'Innovazione riguarda specifici programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale come di seguito definiti nei quali, per le grandi imprese, l'attività di sviluppo sperimentale sia preponderante in termini di costi agevolabili rispetto alla ricerca industriale.

Per **programma di ricerca industriale** si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al paragrafo seguente.

Per **programma di sviluppo sperimentale** si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti

pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. A tal proposito è necessaria una stima dei redditi presunti (*da esplicitare nella sezione 4.1 nell'ambito della descrizione della relativa azione*) la cui verifica dei redditi effettivi è rimandata alla rendicontazione finale.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Un programma può essere ammesso ad agevolazione solo se realizzato sulla base di uno studio di fattibilità esistente da presentare, in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria.

4. Formazione

La Formazione aziendale può prevedere la formazione dei **nuovi assunti** e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del **personale già dipendente** dell'impresa, prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.);
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

Gli interventi di Formazione sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:

- a) "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
- b) "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

L'intervento di Formazione è articolato in:

- a) Progetti di **Formazione Continua Aziendali** (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda, possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
 - moduli formativi svolti in aula;
 - moduli di tipo seminariale;
 - stages, attività pratiche di simulazione;
 - percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
 - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;

- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative entro il limite di costo massimo ammissibile previsto dal "[Vademecum per l'operatore](#)" FSE Sardegna vigente.

- b) Progetti di **Formazione Continua Individuali** (FCI) per singoli lavoratori, realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa, per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:
- Corsi e/o moduli formativi disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell'offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall'Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L'Amministrazione regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
 - Corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.

Gli interventi di Formazione devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso un'unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
- soci delle cooperative iscritti a libro paga.

Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale;
- titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti.

8 Spese ammissibili

Il periodo di ammissibilità dei costi inizia a decorrere a partire dalla data di presentazione della Manifestazione di Interesse e si conclude entro 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

1. Investimenti produttivi

Sono ammissibili ad agevolazione i costi relativi all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui questi ultimi sono necessari alla finalità del programma oggetto del Piano di Sviluppo.

Tali spese riguardano:

- a) suolo aziendale;
- b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge; le spese per gli oneri concessori già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono ammissibili;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica salvo quanto previsto nei punti seguenti, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Con riferimento alle imprese turistiche (comprese quelle che somministrano pasti collettivi), agrituristiche sono altresì incluse le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili e le spese riguardanti l'acquisto degli attrezzi per il governo dei cavalli, i relativi finimenti e le ulteriori attrezzature strettamente funzionali all'attività e ad essa esclusivamente dedicati;
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.

Con riferimento alle spese indicate nel precedente punto si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere comprese tra i servizi reali;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera a), sono ammesse nel limite del 10% degli Investimenti produttivi;
- l'ammontare delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- le spese in attivi immateriali (programmi informatici, brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate) per le grandi imprese non sono considerati ammissibili;
- le spese relative agli spazi espositivi e commerciali sono ammesse nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili e in quanto funzionali e necessari per l'attività di produzione svolta dall'impresa (es. spaccio aziendale);

in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa che:

- un Piano di Sviluppo **consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile**. Nel caso in cui il Piano preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
- le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 70% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo, in caso contrario non sono ammissibili;
- le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 20% dei costi degli Investimenti produttivi e comunque nella misura massima di 15 mq per addetto;
- per le imprese del settore dei servizi (escluse le imprese del settore turistico e agriturismo) le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili ad agevolazione, con i medesimi limiti di cui ai punti precedenti¹⁴ esclusivamente per unità produttive localizzate nell'area del Consorzio Industriale di Tossilo – Bonu Trau;
- per le imprese del settore dei servizi (escluse le imprese del settore turistico e agriturismo) localizzate fuori dell'area del Consorzio Industriale di Tossilo – Bonu Trau, le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente nei limiti di quanto necessario per l'installazione di macchinari, impianti ed attrezzature e per l'adeguamento a normative specifiche di settore¹⁵;
- la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente, salvo i limiti di ammissibilità di cui sopra¹⁶, e già agevolato è ammissibile ad agevolazione purché siano già trascorsi, alla data di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine il soggetto richiedente le agevolazioni è tenuto a presentare una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- le spese destinate al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili fino al limite della fabbisogno dell'impresa da dichiarare **a pena di ammissibilità** delle spese *nella sezione 4.1 nell'ambito della descrizione della relativa voce di costo della modulistica*. Le spese per la fornitura e l'installazione di impianti solari termici, finalizzati al risparmio energetico, sono ammissibili nei limiti dei 2/3, calcolato con riferimento ai seguenti costi unitari (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell'impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):
 - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):
C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato
C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto

¹⁴ Modificato successivamente alla pubblicazione

¹⁵ Modificato successivamente alla pubblicazione

¹⁶ Modificato successivamente alla pubblicazione

$C = 360 \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati

- per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):

$C = (360 + 4800/S) \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato

$C = (440 + 5600/S) \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto

$C = (220 + 2800/S) \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati

- per la fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il costo massimo è fissato in euro **6.500** per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo è determinato in base alla formula $C=5.000+4.500/P$ dove C è il costo massimo €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw, Una volta determinato il costo dell'impianto, che ai fini del calcolo del contributo non può essere superiore al costo massimo calcolato come sopra indicato, si considera un costo ammissibile pari al 20% del costo suddetto;

- in relazione alle spese che riguardano gli impianti solari fotovoltaici si precisa che gli stessi devono essere integrati sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b2 e b3 del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) e comunque che la potenza nominale dell'impianto **non deve superare il 50% del fabbisogno e in ogni caso non essere superiore ai 100 kw**;

I dati necessari ai fini del calcolo dei limiti di ammissibilità delle spese suddette debbono risultare dai preventivi allegati alla documentazione o in alternativa da dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta da tecnico abilitato ed iscritto all'albo, anch'essa allegata alla documentazione e sono oggetto accertamento, in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria;

- in relazione agli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si precisa che è necessario che gli stessi superino la verifica di impatto ambientale e se necessario o previsto dalla normativa vigente, espletino la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Detti requisiti sono oggetto di accertamento, in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria;

- in relazione alle spese di cui alla lettera e), salvo quanto specificato nei punti seguenti, si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva di asili nido, ma non alla realizzazione di abitazioni per custodi;
- le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e sono oggetto accertamento, in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria;
- le spese di cui alle lettere e) e f) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere a), c), d), f) e g), di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Business Plan. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Business Plan, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il

venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oggetto accertamento, in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria;

- sono ammessi i costi di acquisto di mezzi di trasporto targati funzionali allo svolgimento di una fase del ciclo di produzione e i costi di acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati, come attestato dal venditore, nel limite del 20% dei costi della categoria e);
- non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della Manifestazione di Interesse;
- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi rispetto ai terreni e agli immobili, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del Piano d'investimento o per tre anni nel caso di PMI o maggior termine previsto dalla normativa nazionale per la deducibilità dei relativi costi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, per la parte relativa agli investimenti produttivi, l'impresa richiedente deve attenersi alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

2. Servizi reali

Sono ammissibili ad agevolazione i costi dei servizi reali con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
- nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'agevolazione non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse.

3. Innovazione

Sono ammissibili ad agevolazione i costi delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in misura congrua e pertinente:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- d) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, nel limite del 50% del totale

della spesa ammissibile per il Piano, anche attraverso il ricorso ad Organismi di ricerca;

- e) le spese generali, gli altri costi d'esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo da determinare forfaitariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi ammissibili di cui alla lettera a).

Dove non diversamente normato, con riferimento alle spese indicate nei commi precedenti si applicano i criteri e le condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare la circolare ministeriale 11 maggio 2001, n. 1034240.

Il soggetto richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la specifica delle figure professionali impiegate nel Piano e dei rispettivi rapporti di impiego (lavoratori dipendenti/lavoratori non dipendenti/consulenti/soci che ricoprono cariche sociali/soci che non ricoprono cariche sociali) da produrre in sede di verifica confermativa, entro i successivi due mesi dall'approvazione della graduatoria.

Con riferimento alla voce di cui alla lett. b) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel Piano e della durata complessiva secondo quanto indicato dalla circolare ministeriale sopra menzionata.

Con riferimento alla voce di cui alla lett. d) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo per l'acquisizione dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione, come specificato nei capoversi precedenti.

Con riferimento alla voce di cui alla lett. e) sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per materiali di consumo specifico (reagenti, olii, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (materiale di consumo elettronico, attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al Piano e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa. I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo. Rientrano inoltre in tale categoria di costi quelli non indicati nelle precedenti categorie ma che sono direttamente imputabili all'attività di ricerca. Si tratta in particolare di costi relativi all'acquisto di prototipi e/o attrezzature nuove non dotate di per sé di autonomia funzionale.

3. Formazione

Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi di Formazione Continua Aziendale (FCA):

- a) Costi del personale docente.
- b) Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione.
- c) Altre spese correnti, come materiali, forniture, etc.
- d) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il programma di formazione.
- e) Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
- f) Costi di personale per i partecipanti al programma di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi di Formazione Continua Individuali (FCI):

- a) Costo di partecipazione alle attività formative.
- b) Spese di trasferta del destinatario della formazione.
- c) Costi di personale del partecipante al programma di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) e b). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

3. I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

4. Per i costi comunque occorre far riferimento alle disposizioni contenute "[Vademecum per l'operatore](#)" FSE Sardegna vigente.

9 Forma e intensità dell'aiuto

1. L'intervento di Sostegno al potenziamento e innovazione delle Micro e Piccole imprese prevede l'erogazione di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la Linea 5 prevede un **contributo per la realizzazione di piani di sviluppo aziendale fino a un massimo del 65%** calcolato sui costi ammissibili relativi agli investimenti produttivi, ai servizi reali, alla formazione e all'innovazione e, comunque, per un importo compreso tra 200.000 e 500.000 euro, inteso il primo quale soglia minima di accesso determinata in relazione al valore del piano mentre il secondo come importo massimo dell'aiuto¹⁷, fino alla vigenza del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010 o in alternativa pari al massimale "de minimis" ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1998/2006 "de minimis".

2. I contributi sono erogati con modalità diretta entro il massimale previsto dal "de minimis" o nel limite di 500.000 euro come indicato dal DPCM del 3 giugno 2009. Con riferimento al settore del trasporto su strada l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Gli aiuti sono erogati in forma di regime in modo trasparente ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Come previsto dall'art. 5 del presente Disciplinare, prima della concessione degli aiuti è acquisita, una dichiarazione scritta dell'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000 euro calcolato al lordo delle imposte dovute.

4. Ai sensi dell'art. 8 del DPCM citato, i massimali d'aiuto si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al Piano sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Unione europea. Le agevolazioni previste non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 per i medesimi costi ammissibili. In ogni caso la somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione della Commissione Europea del 25.02.2009 e degli aiuti "de minimis" ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti "de minimis" ricevuti dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione e dagli aiuti eventualmente erogati ai sensi del citato DPCM.

5. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altre forme di aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria e comunque entro il limite del 65% in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

10 Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore BIC Sardegna SpA supporta i soggetti beneficiari nella predisposizione e presentazione del Business Plan e della documentazione allegata; inoltre, in sede istruttoria, ne verifica il contenuto in termini di completezza e regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione di ammissibilità a finanziamento e per l'attribuzione dei punteggi di priorità.

2. Il Soggetto Attuatore svolge inoltre gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni e per l'effettuazione dei riscontri, accertamenti e verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse.

11 Domanda di agevolazione e modalità di presentazione

1. Le imprese che intendono presentare un Piano di sviluppo secondo le modalità indicate dal Disciplinare, completo in tutte le sue parti, devono presentare la Domanda e con l'annesso Business Plan corredata degli allegati richiesti, e inviata nei termini stabiliti.

2. Il Piano di Sviluppo si compone pertanto di:

- Domanda di Agevolazione
- Business Plan
- Documentazione obbligatoria a corredo del Piano di sviluppo.

La Domanda di Agevolazione deve essere predisposta esclusivamente utilizzando il modulo in formato pdf

¹⁷ Modificato successivamente alla pubblicazione.

disponibile sul sito del Soggetto Attuatore all'indirizzo www.bicsardegna.it.

Nell'ambito della procedura, il Soggetto Richiedente deve indicare lo stesso numero di protocollo precedentemente attribuito alla Manifestazione d'Interesse. Il numero di protocollo rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Il Business Plan deve essere "**convalidato**" mediata l'apposita funzionalità integrata nel documento (botone "*chiudi e convalida*") e "**salvato**". La convalida determina l'apposizione di uno specifico codice numerico unico sul documento, visibile sul documento stampato, che garantisce sull'univocità dello stesso.

A questo punto l'impresa dovrà consegnare la documentazione al Soggetto Attuatore, a pena di esclusione, entro il giorno 29 dicembre 2010. La documentazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- Consegna digitale
Il Business Plan e la documentazione a corredo, firmate con firma digitale dopo la validazione, sono caricate sul sistema informatico (upload) entro le ore 24 del giorno 29 dicembre 2010;

oppure

- Consegna cartacea
Il Business Plan, caricata sul sistema informatico (upload), deve essere stampata su normali fogli bianchi, formato A4, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale avendo cura di allegare la copia di un valido documento di identità. Questa assieme alla documentazione a corredo deve essere posta nella corretta sequenza e resa solidale con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli.

Tutta la documentazione deve essere inserita in un plico, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura "**Piano di Sviluppo Locale nell'Area di Crisi di Tossilo – PIANO DI SVILUPPO LINEA 5. Non Aprire**".

Il plico può essere:

- consegnato a mano presso lo Sportello Territoriale dell'Area di Crisi di Tossilo, C/o Consorzio Industriale di Tossilo – Macomer entro le ore 18,30 del giorno 29 dicembre 2010. In questo caso, il Soggetto attuatore rilascia ricevuta dell'avvenuta consegna;
- inviato a mezzo raccomandata o posta celere o corriere espresso con avviso di ricevimento allo Sportello Territoriale dell'Area di Crisi di Tossilo, C/o Consorzio Industriale di Tossilo 08015 – Macomer. In tal caso, sono considerati ammissibili solo i Piani di sviluppo pervenuti entro le ore 18,30 del giorno 29 dicembre 2010.

Non saranno ammissibili i Piani:

- pervenuti al Soggetto Attuatore successivamente ai termini suddetti;
- con documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Disciplinare e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale;
- in cui la Domanda di Agevolazione con annesso Business Plan in formato cartaceo differisca da quella predisposta e validata in formato elettronico.

3. L'impresa proponente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella documentazione del Piano di sviluppo che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa Domanda sarà considerata decaduta.

4. La Regione Autonoma della Sardegna ed il Soggetto Attuatore non assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

12 Iter procedurale per la valutazione e la selezione

1. La procedura di selezione dei Piani di sviluppo è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98. I Piani presentati sono oggetto di attività istruttoria.

2. La procedura si sviluppa su tre fasi:

1. Presentazione della Domanda con annesso Business Plan
2. Valutazione Business Plan
3. Erogazione contributi

3. L'agevolazione dei Piani è subordinata alla presentazione entro i termini previsti in sede di pubblicazione del Disciplinare di attuazione e della modulistica d'accesso, della Domanda e dell'annesso Business Plan che permetta di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e la presenza delle condizioni di fattibilità tecniche, economiche e finanziarie per la riuscita dell'iniziativa. Per alcuni adempimenti è previsto il maggior termine di due mesi dall'approvazione della graduatoria ai fini della conferma della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, pena la revoca degli aiuti.

4. Questa fase dell'attività istruttoria si conclude con la pubblicazione e approvazione della graduatoria dei Piani ammessi agli aiuti e con l'elenco dei Piani non ammessi. Ogni impresa sarà informata, attraverso una **comunicazione dell'avvenuta concessione**, che decorre dal momento dell'approvazione della graduatoria, soggetta ad accettazione, sull'esito dell'istruttoria e della valutazione. Nel caso di esito positivo la predetta nota indicherà l'importo degli aiuti concessi a fronte delle spese ritenute ammissibili, suddivise per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili oltre all'elenco della documentazione che l'impresa deve presentare entro il maggior termine di due mesi dall'approvazione della graduatoria ai fini della conferma della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, pena la revoca degli aiuti. La nota indicherà inoltre alle modalità di corresponsione della quota di cofinanziamento e le prescrizioni alle quali l'impresa dovrà attenersi nella gestione del Piano.

In caso di esito negativo, la nota esporrà compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

5. Il Soggetto Attuatore provvede a verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti qualora il presente Disciplinare stabilisca che la trasmissione della documentazione possa avvenire successivamente all'approvazione della graduatoria o se previsto entro i termini per l'erogazione.

6. Le agevolazioni saranno concesse in base alla posizione assunta in graduatoria dai Piani, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

7. Al fine di facilitare la fruizione da parte delle imprese degli aiuti, durante il periodo di presentazione del Piano di sviluppo sono resi disponibili:

- un **Servizio di Tutoraggio** garantito dall'assegnazione all'impresa di un assistente al fine di instaurare un rapporto diretto e continuativo tra l'impresa e il Soggetto attuatore. Il Tutor fornisce supporto informativo sul processo e sulle regole di partecipazione, in particolare si intende superare le difficoltà connesse al lessico e all'utilizzo di specifici strumenti tecnologici. I Tutor non forniscono supporto nella definizione delle scelte di Piano e nella compilazione materiale dello stesso;
- un **Servizio di Orientamento** realizzato con visite presso le imprese partecipanti all'Accordo di Programma da parte di Consulenti con esperienza in direzione d'azienda. Il servizio è finalizzato a:
 - conoscere l'impresa;
 - conoscere il Piano così da apprezzarne le finalità, le modalità realizzative e le implicazioni sul territorio;
 - fornire una consulenza strategica di alto livello a beneficio dell'impresa;
 - fornire indicazioni e raccomandazioni sulla impostazione, presentazione e futura gestione del Piano al fine di dare ai partecipanti le migliori possibilità di successo.

I Consulenti non forniscono supporto nella compilazione materiale del Piano.

Le informazioni acquisite in questa fase sono utilizzate ai fini della verifica delle informazioni contenute nel Business Plan.

La mancata collaborazione o il rifiuto da parte dell'impresa a consentire l'acquisizione delle informazioni durante gli incontri suddetti o in fasi successive di audit comporta la decadenza della Manifestazione di Interesse o della successiva Domanda o la revoca delle agevolazioni.

8. Qualora un Piano di sviluppo sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione del medesimo con una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo Piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.

9. Le imprese proponenti sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella documentazione, e in tutta l'altra documentazione successiva e conseguente, che dovessero intervenire dopo la presentazione del Business Plan. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori e intervengano entro la pubblicazione delle graduatorie o della comunicazione di avvenuta concessione di cui al comma 4, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo Bando.

10. Entro il termine di due mesi dall'approvazione della graduatoria, il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva ove viene

realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione e la trascrizione (nei casi in cui è richiesta dalla Legge) intervenire, successivamente, solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla Legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla scadenza di cui sopra. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della Domanda.

Tale requisito non è richiesto nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il Piano preveda solo innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o formazione e/o servizi reali con esclusione degli investimenti produttivi;
- i singoli interventi si realizzino materialmente in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa (quali agenzie formative o organismi di ricerca o sedi dei fornitori dei servizi reali) purché gli stessi, comunque, siano relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in Sardegna.

Qualora l'Investimento produttivo debba essere realizzato in un unità produttiva sottoposta a procedura concorsuale per attestare la piena disponibilità occorrerà presentare:

- a) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad un'asta pubblica, copia del verbale di aggiudicazione temporanea;
- b) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad una trattativa privata, idonea certificazione da parte del curatore fallimentare.

11. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro i maggior termine di due mesi previsto dal comma 3 del presente articolo, l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del Piano da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. Qualora, entro i maggiori termini, siano in corso da parte dell'Amministrazione regionale, procedure a bando per l'assegnazione di concessioni demaniali, è sufficiente che, entro i suddetti termini, l'impresa richiedente dimostri di aver presentato un'offerta per la partecipazione alla procedura. In tal caso il requisito della disponibilità si intende comprovato dal rilascio del provvedimento di concessione suddetto, il quale deve essere prodotto - a pena di esclusione - al Soggetto Attuatore, entro ulteriori 60 giorni.

12. Nel caso in cui il Piano di sviluppo ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani regolatori dei Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni Comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali:

- dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione;
- potrà essere consentito concretamente l'insediamento e l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria.

I tempi massimi stimati, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione dell'intervento medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.

Qualora la parte di Innovazione ricada all'interno dei Parchi scientifici (nello specifico Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche) la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione delle aree insediative presso i predetti parchi ai soggetti richiedenti.

13. Nel caso in cui il Piano di sviluppo sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, il soggetto richiedente deve produrre una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione dell'intervento previsto.

14. Entro i maggiori termini previsti dal comma 3 del presente articolo, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti dal Piano di sviluppo devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere,

ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione la richiesta di variazione/sanatoria deve essere inoltrata entro scadenza dei termini di cui sopra e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

15. La dimostrazione della predetta rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso non è richiesta nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni

- il Piano di sviluppo preveda solo innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o formazione e/o servizi reali con esclusione degli investimenti produttivi;
- le singole parti si realizzino materialmente in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa (quali agenzie formative o università o centro di ricerca, o sedi di formazione dei servizi reali) purché gli stessi piani, comunque, siano relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in Sardegna.

13 Criteri e punteggi di valutazione

I Piani di sviluppo in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli precedenti sono valutati coerentemente con quanto previsto nella Scheda intervento n. 5 allegata all'Accordo di Programma e tengono conto dei parametri stabiliti in riferimento all'impresa proponente, al Piano di sviluppo presentato e alle priorità settoriali del PSFL.

La posizione delle imprese nella graduatoria è determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA LINEA L5								
Cod.	Criterio	Cod.	Articolazione criterio	Parametro di valutazione	Fase di verifica	Metodo di calcolo	Punteggio massimo	Sezione di riferimento sul modulo
A	Credibilità e affidabilità del proponente	A1	Esperienza del proponente nel settore	Durata e qualità dell'esperienza del proponente nel settore di riferimento del Piano di sviluppo. Per un'impresa operante, si valutano le attività identificate dai primi 2 digit del codice ATECO (2007) del settore di riferimento del Piano. Per un'impresa non operante si valuta il cv delle persone proponenti rispetto al settore del Piano di sviluppo	I	fino a 10 punti	10	1.1.1
		A2	Bancabilità del proponente	Lettera di referenze bancarie	I	2 punti	10	-
		A3	Regolarità della condotta del proponente	Per un'impresa operante valutazione delle referenze fornite dai fornitori dell'impresa. Ad un'impresa non operante si assegna il 50% del massimo dei punti previsto	C	4 punti per un'impresa operante, 2 punti per un'impresa non operante		-
		A4	Solidità patrimoniale	Per un'impresa operante valutazione del rapporto (T) Capitali di terzi/Capitale investito. Ad un'impresa non operante si assegna il 50% del massimo dei punti previsto	I	per un'impresa operante, se T<50% 4 punti, per un'impresa non operante 2 punti		1.5.3
B	Solidità del proponente	B1	Struttura organizzativa dell'impresa	Grado definizione della struttura organizzativa e copertura delle principali funzioni. Verifica che le funzioni commerciale, produzione e amministrazione siano ripartite tra diversi soggetti in possesso di competenze adeguate	I	fino a 10 punti	10	1.3.2
		B2	Lavoratori impiegati dall'impresa	ULA nell'ultimo esercizio chiuso prima del Piano di sviluppo	C	1 pt per ogni ULA fino ad un massimo di 5 punti		1.3.1
C	Potenzialità del proponente	C1	Crescita dell'impresa negli ultimi esercizi chiusi	Per un'impresa operante, si valuta la variazione percentuale dei ricavi (R) fra gli ultimi tre esercizi chiusi (R=Ricavi 2009-Ricavi 2007/Ricavi 2007). Per le imprese operanti solo da due esercizi, il calcolo verrà riferito a questi (R=Ricavi 2009-Ricavi 2008/Ricavi 2008). Per le imprese operanti solo dal 2010 e le imprese non operanti si attribuisce un punteggio pari al 10% del punteggio conseguito nella sezione "Piano di sviluppo"	I	per un'impresa operante: se 0%<=R<5% 1 punto; se 5%<=R<10% 3 punti; se R>=10% 5 punti. Per un'impresa non operante 5% del punteggio del Piano di sviluppo (massimo 5 punti)	10	1.5.4
		C2	Propensione all'investimento dell'impresa	Per un'impresa operante, si valutano i nuovi investimenti (al netto degli immobili) realizzati nell'ultimo triennio: rapporto (I) tra il totale dei nuovi investimenti negli ultimi tre anni e il totale attivo di partenza (I=nuovi investimenti 2007+nuovi investimenti 2008+nuovi investimenti 2009/capitale investito 2007). Per le imprese operanti solo da due esercizi, il calcolo verrà riferito a questi (I=nuovi investimenti 2008+investimenti 2009/capitale investito 2008). Per le imprese operanti solo da un anno e le imprese non operanti si attribuisce un punteggio pari al 10% del punteggio conseguito nella sezione "Piano di sviluppo"	I	per un'impresa operante: se 0%<=I<10% 1 punto, se 10%<=I<20% 3 punti, se I>=20% 5 punti. Per un'impresa non operante 5% del punteggio del Piano di sviluppo (massimo 5 punti)		1.5.2
D	Efficienza dell'operazione	D1	Percentuale del contributo richiesto rispetto al massimo concedibile	Percentuale del contributo richiesto (Q), da 70% a 100%, rispetto al massimo concedibile	I	5 punti*70%/Q (richiesta con due decimali)	5	5.1.2
E	Autodiagnosi	E1	Capacità di identificare e valutare i punti di forza e di debolezza del proponente	Qualità dell'analisi strutturale attraverso l'identificazione dei punti di forza e di debolezza	I	fino a 5 punti	5	1.4.1.-2

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA LINEA L5									
PIANO DI SVILUPPO	Cod.	Criterio	Cod.	Articolazione criterio	Parametro di valutazione	Fase di verifica	Metodo di calcolo	Punteggio massimo	Sezione di riferimento sul modulo
	F	Qualità dell'analisi del contesto competitivo	F1	Conoscenza del settore	Grado di documentazione del proponente su trend del mercato potenziale, grado di concentrazione del mercato potenziale, prodotti e servizi sostitutivi, concorrenza potenziale e struttura dei costi del settore	I	fino a 5 punti	20	2.2.1 2.2.2 2.2.4 2.2.6 2.2.8
			F2	Qualità dell'analisi della domanda di mercato	Qualità dell'analisi in materia di composizione della domanda, profilo dei consumatori/utilizzatori finali, fattori che ne condizionano le scelte d'acquisto	I	fino a 5 punti		2.2.3
			F3	Qualità dell'analisi dell'offerta	Qualità dell'analisi in materia di composizione dell'offerta di mercato, profilo dei concorrenti, loro punti di forza e di debolezza	I	fino a 5 punti		2.2.5
			F4	Identificazione dei vincoli e delle opportunità	Capacità di ricondurre le caratteristiche del contesto competitivo a vincoli ed opportunità per l'impresa	I	fino a 5 punti		2.2.9
	G	Obiettivi del Piano di sviluppo	G1	Coerenza di settore	Grado di integrazione verticale dell'attività del proponente mediante il Piano di sviluppo	I	fino a 5 punti	10	2.1.1
			G2	Coerenza di mercato	Grado di integrazione orizzontale dell'attività del proponente valutata in termini di mantenimento dei target di clientela originari	I	fino a 5 punti		4.1.1 4.2.1
	H	Strategia del Piano di sviluppo	H1	Coerenza della strategia rispetto alle caratteristiche del contesto competitivo	Valutazione di coerenza fra l'obiettivo di posizionamento di mercato e le risultanze dell'analisi delle caratteristiche del contesto competitivo	I	fino a 15 punti	15	4.1.2 4.2.2
	I	Congruità e coerenza dei programmi operativi	I1	Congruità dei programmi operativi rispetto alle risultanze dell'analisi di settore	Valutazione della congruità complessiva, in termini di relazioni quantitative fra il mercato di riferimento e i programmi operativi	I	fino a 10 punti	20	4.1.3-6 4.2.3-6
			I2	Coerenza dei programmi operativi rispetto alla strategia del Piano di sviluppo	Valutazione della coerenza fra programmi operativi e la strategia del Piano di sviluppo	I	fino a 10 punti (solo se I1>=5)		4.1.2
L	Coerenza delle voci di costo	L1	Coerenza delle voci di costo rispetto ai programmi operativi	$P=(\text{costi funzionali alla realizzazione dei programmi operativi corrispondenti}/\text{Totale costi del Piano}) \times 30$. Non vengono computati i costi relativi al programma della struttura aziendale	I	fino a 20 punti	20	4.1.3-6 4.2.3-6	
M	Risultati economico-finanziari attesi del Piano di sviluppo	M1	Impatto del Piano di sviluppo sui ricavi dell'impresa	Per un'impresa operante si valuta la variazione (R) dei ricavi fra l'esercizio a regime indicato dal proponente e l'ultimo esercizio chiuso prima della presentazione del Piano. $R = \text{Fatturato esercizio a regime} - \text{Ricavi 2009}/\text{Ricavi 2009}$. Ad un'impresa non operante si attribuisce il 50% del massimo dei punti previsto	E	per un'impresa operante, se $R \geq 100\%$ 5 punti; se $75\% \leq R < 100\%$ 3 punti; se $50\% \leq R < 75\%$ 2 punti. Per un'impresa non operante 2,5 punti	15	6.3	
		M2	Impatto del Piano sul margine dell'impresa	Per un'impresa operante si valuta la variazione (M) del margine operativo lordo fra l'esercizio a regime indicato dal proponente e l'ultimo esercizio chiuso prima del Piano. $V = \text{Margine operativo lordo esercizio a regime} - \text{Margine operativo lordo 2009}/\text{Margine operativo lordo 2009}$. Ad un'impresa non operante si attribuisce il 50% del massimo dei punti previsto	E	per un'impresa operante, se $M \geq 100\%$ 5 punti; se $75\% \leq M < 100\%$ 3 punti; se $50\% \leq M < 75\%$ 2 punti. Per un'impresa non operante 2,5 punti		6.3	
		M3	Impatto del Piano sulla redditività dell'impresa	Redditività del capitale investito ($ROI = \text{reddito operativo}/\text{capitale investito}$) registrata nell'esercizio a regime indicato dal proponente	E	se $ROI \geq 30\%$ 5 punti; se $20\% \leq ROI < 30\%$ 3 punti; se $0\% \leq ROI < 20\%$ 2 punti		6.2 6.3	

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA LINEA L5									
PRIORITY DEL PFSL	Cod.	Criterio	Cod.	Articolazione criterio	Parametro di valutazione	Fase di verifica	Metodo di calcolo	Punteggio massimo	Sezione di riferimento sul modulo
	N	Settore di appartenenza	N1	Settore di attività relativo al Piano di sviluppo	Appartenenza a settori considerati prioritari (P) o emergenti (E)	I	P=10 punti, E=5 punti	10	2.1.1
	O	Occupazione creata	O1	Occupazione stabile	Unità lavorative annue da assumere a tempo indeterminato	E	3 punti per ogni ULA a tempo indeterminato da assumere fino ad un massimo di 15 punti (5 ULA); 20 punti in caso di più di 5 ULA a tempo indeterminato da assumere	20	7.1.1
	P	Prospettive di mercato	P1	Mercato geografico obiettivo	Destinazione della produzione aziendale nell'esercizio a regime indicato dal proponente. S=fatturato in Sardegna/fatturato totale	E	se S>=80% 1 punto; se 70%<=S<80% 3 punti; se S<70% 5 punti	5	7.2.1
	Q	Cantierabilità del Piano di sviluppo	Q1	Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse	Valutazione delle autorizzazioni amministrative in possesso del proponente rispetto alle autorizzazioni amministrative necessarie all'apertura del cantiere	I	Autorizzazioni ottenute per avviare il cantiere: (peso: max= 10) - Concessioni edilizia ritirata (3 punti); - Autorizzazione (2 punti) - Valutazione Impatto Ambientale (2 punti) - Valutazione Incidenza (Rete Natura 2000) (2 punti) - Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune). Specificare (1 punto) Non rileva in caso di acquisizione di immobili da procedure concorsuali	0	7.3.1
	R	Coerenza con Politiche Attive del PFSL	R1	Programmi di stage o tirocinio	Disponibilità ad ospitare lavoratori in stage o tirocinio	E	0,5 punti per ogni lavoratore, fino ad un massimo di 2,5 punti	5	7.4.1
			R2	Programmi di formazione specialistica	Attivazione di Programmi di Formazione Specialistica	E	0,5 punti per ogni lavoratore, fino ad un massimo di 2,5 punti		7.4.2
	S	Integrazione con il territorio e con il PFSL	S1	Legami e sinergie con il PFSL	Legami e sinergie di processo anche potenziali con altre imprese dell'AdC	I	fino a 5 punti	10	7.5.1
			S2	Legami e sinergie territoriali	Produzioni tipiche o legate alla tradizione locale o ricadute sulla qualità della vita dei residenti	I	fino a 5 punti		7.5.2
	Punteggio massimo							200	
Q Ordine di presentazione		A parità di punteggio le domande sono ordinate in ordine di presentazione				Data e ora di validazione della domanda sul sistema informativo			

I Istruttoria
E Erogazione
C Conferma

Ai fini della valutazione secondo il criterio N1 sono considerati settori di attività prioritari:

Agroindustria	Trasformazione di prodotti agricoli e dell'allevamento
Meccanica	Realizzazione di produzioni meccaniche in serie
Logistica e trasporti	Attività operative, organizzative e gestionali per il governo del flusso di merci e materiali
Energia e ambiente	Realizzazione di prodotti o impianti per la produzione di energia, attività economiche connesse alla filiera dei rifiuti o realizzazione di prodotti o servizi ecocompatibili
Accoglienza	Attività rivolte a soggetti che per motivi di lavoro o turismo frequentano l'area di crisi di Tossilo
Servizi alle imprese	Attività complementari e di ausilio diretto alle attività di produzione e trasformazione del settore primario e secondario
Servizi alla persona	Attività di ausilio e supporto ai residenti nel soddisfacimento di bisogni primari non voluttuari

I settori delle Costruzioni e dei Prodotti e servizi per l'edilizia, in ragione delle interconnessioni con il territorio, sono da considerarsi Settori Emergenti.

Sono ritenuti ammissibili i Piani di Sviluppo che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 80 punti.

14 Modalità di verifica dell'ammissibilità e di valutazione complessiva

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente articolo 10, al ricevimento della documentazione di cui all'articolo 11 è tenuto a verificarne, la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

2. La verifica di ammissibilità di ogni Piano di Sviluppo sarà avviata il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della documentazione cartacea ad esso relativa e riguarda la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni previste dai precedenti articoli relativamente a:

- la sussistenza di tutte le **condizioni** per l'ammissione alle agevolazioni in riferimento alle condizioni previste dagli artt. 3 e 5;
- l'ammissibilità dei costi, la **pertinenza** e la **congruità** delle spese al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.
- l'apprezzamento delle **reali prospettive di sviluppo** del Piano in relazione alle caratteristiche qualificanti il soggetto proponente e potenziali sinergie rispetto al territorio e al Piano di Sviluppo Locale;
- la **coerenza interna** del Piano con riferimento all'allineamento tra autodiagnosi, potenzialità di sviluppo, obiettivi, strategia, programmi operativi e voci di costo;
- la valutazione della **fattibilità economico-finanziaria** tramite la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali che l'impresa è in grado di attivare, sia in termini di mezzi propri che di ricorso al credito, al fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di intervento.

3. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al Piano da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, salvo espressa deroga prevista dal presente Disciplinare, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, etc.

4. Per quanto concerne l'esame di congruità, deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del Piano, in relazione alle caratteristiche tecniche delle spese oggetto del Piano di Sviluppo, conducendo accertamenti sul costo dei singoli beni, tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. La verifica di esatta esecuzione delle opere, forniture e prestazioni, da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere tesa a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa e in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato e la relativa congruità.

5. La valutazione relativa alle reali prospettive, alla coerenza interna e fattibilità economico finanziaria è svolta secondo standardizzate metodologie di analisi dal Soggetto Attuatore anche con l'ausilio di esperti sulle tematiche oggetto di valutazione.

6. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dalle singole imprese proponenti nelle diverse fasi della procedura, il Soggetto Attuatore può richiedere la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni, chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria secondo le modalità in previsti dalla procedura quindi anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del Soggetto Attuatore con le medesime modalità entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario la domanda di agevolazione viene istruita sulla base dei dati forniti salvo l'obbligo di fornire i chiarimenti in entro i maggiori termini previsti dall'art. 13, comma 3.

7. Il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti valutativi, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.

8. L'attività di valutazione deve concludersi con un punteggio sintetico finale del Piano di sviluppo compreso tra il valore minimo di 0 punti e il valore massimo di 200 punti, accompagnato da una relazione che illustrerà le valutazioni di cui ai successivi articoli.

9. Le domande che alla scadenza dei termini di cui sopra risultano carenti degli elementi essenziali, nonché quelle trasmesse oltre i termini previsti, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate all'indirizzo indicato dall'impresa proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

15 Concessioni delle agevolazioni

1. L'Amministrazione Regionale, per i Piani di sviluppo utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria. Questo avviene con l'approvazione della graduatoria dei Piani ammessi agli aiuti attraverso la **comunicazione dell'avvenuta concessione**.

2. I provvedimenti di cui sopra, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sono adottati procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse. Per i Piani ammissibili ad agevolazione e non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, sono adottati i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.

Qualora entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le agevolazioni concesse parzialmente e concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima. L'Amministrazione Regionale si riserva di individuare eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per finanziare le imprese inserite in graduatoria.

3. I provvedimenti, sia provvisori che definitivi, sono adottati dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione. Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore che cura il conseguente invio alle imprese.

La **comunicazione di avvenuta concessione** deve prevedere per l'impresa beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi, l'assunzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al PFSL nonché quelli previsti dal presente Disciplinare. E in particolare:

- di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere murarie oggetto di agevolazioni;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- di ultimare l'iniziativa entro i termini previsti nel presente Disciplinare salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi;
- di realizzare una quota pari ad almeno il 25% dei costi ammessi e presentare la relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale, entro 6 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria;
- di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario¹⁸;
- di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata in fase di presentazione della Domanda di Agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttorio;
- di restituire le somme eventualmente ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell' fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- il dichiarante non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
- il dichiarante non è stato, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, stato dichiarato gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta

¹⁸ Rientra in questo punto l'obbligo di conseguire la certificazione energetica qualora si ottengano incentivi per adeguarsi alla normativa sul risparmio energetico.

la data di avvio a realizzazione del Piano. Per ultimazione del Piano si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

16 Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni per Stati di Avanzamento Lavori prevede il pagamento anticipato da parte dell'impresa beneficiaria di quote pari ad almeno il 30% del Piano di sviluppo agevolabile. Ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera ben definiti e individuabili relativi alle specifiche azioni potenziamento del Piano o ai singoli programmi di investimento produttivo, innovazione, servizi reali e formazione.

2. All'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione l'impresa proponente è tenuta a presentare i documenti di spesa e di pagamento. I documenti di spesa consistono in fatture e documenti validi fiscalmente, intestati all'impresa beneficiaria, debitamente quietanzati in originale e in copia. I documenti di pagamento consistono in copia di bonifici o assegni bancari, accompagnati da copia dei movimenti del conto corrente bancario dai quali si desuma l'avvenuto incasso da parte del fornitore. Non sono ammessi pagamenti in denaro contante.

L'avvenuto pagamento deve essere, inoltre, attestato dal fornitore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti sia l'importo delle opere, dei macchinari, degli impianti, attrezzature e degli arredi acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio.

Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore contestualmente alla richiesta di erogazione del contributo. La documentazione di spesa dovrà essere accompagnata dalla modulistica di rendicontazione, appositamente predisposta dal Soggetto Attuatore, che dovrà essere inviata sia su supporto cartaceo, che utilizzando il sistema informatico. Eventuali difformità rispetto alla modulistica prevista o l'assenza della documentazione presentata non consentiranno l'esame della domanda di rimborso. La modulistica tiene conto delle particolari esigenze e richieste dagli specifici programmi di spesa (investimento produttivo, innovazione, servizi reali e formazione).

3. A seguito della richiesta di erogazione per stati di avanzamento saranno effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli della documentazione di spesa trasmessa e delle opere eseguite o dei servizi e attività svolte (innovazione, servizi reali e formazione). Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'impresa beneficiaria, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

Eventuali difformità e/o carenze rispetto a quanto previsto in fase istruttoria, richiamato nel contratto di concessione e verificato al fine della concessione della erogazione, determineranno l'inammissibilità dell'intero costo rendicontato.

4. Il Soggetto Attuatore, per ogni stato di avanzamento, dispone l'erogazione del 50% del valore delle spese effettuate ritenute ammissibili. A saldo, eseguiti i controlli finali, sarà liquidato il restante 15% del valore complessivo delle spese ritenute ammissibili.

Per gli investimenti produttivi e i servizi reali e limitatamente ad alcune tipologie di spese, di importi superiori a 10.000 euro, e che consentano il rispetto della normativa comunitaria in ragione dei documenti da acquisire e dei controlli da effettuare, l'impresa beneficiaria può richiedere al Soggetto Attuatore di eseguire a favore del fornitore il pagamento della quota di contributo, nel rispetto dell'articolo 1268 e seguenti del codice civile relativo alla delegazione di pagamento. In tal caso il Soggetto Attuatore potrà promettere di eseguire il pagamento a favore del fornitore, solo limitatamente alla quota di contribuzione pubblica (pari al 50% delle spese ammissibili) e dopo che l'impresa proponente ha pagato la quota di propria competenza (pari al 35% delle spese ammissibili), facendo specifico riferimento al rapporto giuridico tra le parti e a condizione che il fornitore accetti che il Soggetto Attuatore possa opporre le medesime eccezioni che potrebbe opporre all'impresa beneficiaria, liberando quindi lo stesso Soggetto Attuatore dal pagamento di detta quota in caso di rilievi negativi per l'ammissibilità della spesa e lasciando pertanto unico debitore nei confronti del fornitore l'impresa beneficiaria.

5. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

6. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione come previsto dai corretti principi contabili.

7. Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria,

l'erogazione del contributo può avvenire con le seguenti differenti procedure ai sensi del D.P.R. n. 196/2008¹⁹, art. 8 (Locazione finanziaria) da esplicitare prima della adozione del provvedimento di conferma e fatta salva la possibilità per l'impresa di richiedere la variazione entro un mese dall'approvazione delle modifiche al Disciplinare.

Procedura 1

Le singole erogazioni sono richieste al Soggetto Attuatore dalla società di leasing, e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza e vengono disposte in favore del richiedente.

La società di leasing, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.

Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dal Soggetto Attuatore, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.

I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni.

A tal fine:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria devono contenere la clausola di riacquisto e l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi.

Procedura 2²⁰

La società di leasing (concedente), per i beni oggetto del contratto di locazione, in qualità di beneficiario "diretto" del Contributo (in quanto proprietaria dei beni), effettua la richiesta di erogazione al Soggetto Attuatore, il quale effettuati i controlli eroga il contributo.

Ottenuto il contributo, la società di leasing lo trasferisce all'impresa (utilizzatore) attraverso la rimodulazione del piano finanziario inizialmente concordato fra le parti nel contratto di leasing. Tale rimodulazione va a ridurre, in linea capitale, il valore del bene finanziato e pertanto l'importo del canone.

A tal fine:

- il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- i contratti di locazione finanziaria devono contenere la clausola di riacquisto;
- l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
- l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni

¹⁹ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

²⁰ Modificato successivamente alla pubblicazione.

equivalenti.

Procedura 3²¹

Le singole erogazioni sono richieste al Soggetto Attuatore dall'impresa e vengono disposte in favore del richiedente sulla base dei canoni effettivamente pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria.

A tal fine:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente e costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria devono contenere la clausola di riacquisto, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi e i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

8. Per l'erogazione a saldo l'impresa dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni previste, pena la revoca del contributo, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Le erogazioni a saldo saranno precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore teso a verificare la corretta realizzazione.

9. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese, e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, lo stesso Soggetto Attuatore provvederà all'inoltro all'Amministrazione Regionale di una relazione dettagliata per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva. Il Soggetto Attuatore, successivamente a tale atto amministrativo, provvederà all'erogazione a saldo dell'aiuto o all'eventuale recupero totale o parziale dell'aiuto già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

10. Le variazioni sostanziali apportate al Piano di sviluppo in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione Regionale.

11. L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'intervento oggetto del Piano entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa.

12. Qualora a seguito dei controlli effettuati si rilevino irregolarità o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo o la medesima sia difforme dalla dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta fornitrice, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca immediata della agevolazione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

17 Monitoraggio e controlli

L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei Piani di sviluppo. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Disciplinare, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

18 Revoca delle agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni del presente Disciplinare, con particolare riferimento a quelle indicate nel provvedimento di concessione, determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dell'aiuto e l'avvio della procedura di recupero dello stesso qualora erogato, maggiorato del doppio dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Attuatore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Le agevolazioni vengono totalmente revocate:

- a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento

²¹ Modificato successivamente alla pubblicazione.

comunitario;

- c) qualora, nel corso di realizzazione del Piano, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" (due cifre) della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- a) qualora sugli stessi costi ammissibili previsti dal Piano siano stati erogati aiuti di qualsiasi natura sulla base di norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, salvo quanto previsto dell'art. 9, comma 5.
- b) qualora le immobilizzazioni materiali o immateriali vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima dei termini di cui all'art. 15 del Disciplinare.

La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.

Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvede il Soggetto Attuatore.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1.

3. L'erogazione finale dell'aiuto, pari al 15%, è subordinata al raggiungimento dei seguenti risultati attesi dichiarati dall'impresa in sede di presentazione della Domanda come riportati nel provvedimento di conferma. Gli aiuti sono revocati quando dei risultati attesi non ne sono raggiunti almeno 2. Sono oggetto di verifica i seguenti risultati che si considerano non raggiunti qualora si accerti uno scostamento oltre le seguenti soglie:

Codice	Parametro	Soglia	
O1	Occupazione stabile	Fino a 5 ULA il risultato si considera non raggiunto qualora sia rilevato uno scostamento superiore al 30% al momento dell'erogazione finale.	Oltre le 5 ULA il risultato si considera non raggiunto qualora sia rilevato uno scostamento superiore al 50% al momento dell'erogazione finale.
R1	Programmi di stage o tirocinio	Fino a 5 il risultato si considera non raggiunto qualora sia rilevato uno scostamento superiore al 30% al momento dell'erogazione finale.	
R2	Programmi di formazione specialistica	Fino a 5 il risultato si considera non raggiunto qualora sia rilevato uno scostamento superiore al 30% al momento dell'erogazione finale.	

4. In sede di verifica nell'anno a regime, la conferma di contributi è subordinata al raggiungimento dei seguenti risultati attesi dichiarati dall'impresa in sede di presentazione della Domanda come riportati nel provvedimento di conferma. Gli aiuti sono revocati quando dei risultati attesi non ne è raggiunto almeno 1. Sono oggetto di verifica i seguenti risultati che si considerano non raggiunti qualora si accerti uno scostamento oltre le seguenti soglie:

Codice	Parametro	Soglia
M1	Impatto del Piano di Sviluppo sui ricavi dell'impresa	Il risultato si considera non raggiunto qualora il risultato non sia riconducibile all'intervallo dichiarato o a quello inferiore nell'anno a regime.
M2	Impatto del Piano sul margine dell'impresa	Il risultato si considera non raggiunto qualora il risultato non sia riconducibile all'intervallo dichiarato o a quello inferiore nell'anno a regime.
M3	Impatto del Piano di Sviluppo sulla redditività dell'impresa	Il risultato si considera non raggiunto qualora il risultato non sia riconducibile all'intervallo dichiarato o a quello inferiore nell'anno a regime.
P1	Mercato geografico obiettivo	Il risultato si considera non raggiunto qualora il risultato non sia riconducibile all'intervallo dichiarato o a quello inferiore nell'anno a regime.

19 Dotazione finanziaria

1. La Linea 4 concorre alla disponibilità della dotazione finanziaria di Euro 18.000.000 individuata dalla deliberazione di approvazione dell'Accordo di Programma del PFSL e destinata agli incentivi alle imprese.

Per consentire il totale utilizzo delle risorse indicate nel punto precedente, nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali la suddivisione delle stesse risorse può essere modificata, con provvedimento dell'Amministrazione Regionale nell'ambito dell'Accordo di Programma.

20 Modulistica e informazioni per le procedure di accesso

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Disciplinare sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.bicsardegna.it; gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti al Soggetto Attuatore "BIC Sardegna S.p.A." presso lo Sportello territoriale dell'Area di Crisi di Tossilo, C/o Consorzio Industriale di Tossilo, 08015 – Macomer, Tel. 0785/70597, e-mail actossilo@bicsardegna.it. Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione – Tel. 070 606 7028, Fax 5161, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande e si concluderà entro 90 giorni, salvo proroghe, dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Responsabile del procedimento: Dott. Antonello Piras, Responsabile del Gruppo di Lavoro "Gestione degli interventi di programmazione negoziata" del Centro Regionale di Programmazione;
- visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Servizio Centro Regionale di Programmazione, via Mameli, 88 – 1° piano, Cagliari;

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di istanza di riesame al Direttore o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

21 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il presente Bando potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.